

## **Decreto 5 luglio 2005**

*(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17/09/2005)*

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

### I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Visto** la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri Enti pubblici,

**Visto** il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto**, in particolare, l'articolo 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

**Visto**, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: "bonifica dei siti";

**Visto**, altresì, l'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

**Considerato** che, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei siti;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;

**Considerato** che non è opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente;

**Ravvisata** l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'articolo 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

(Garanzia finanziaria)

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

### **Articolo 2**

(Durata e modalità)

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. La competente Sezione regionale dell'Albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera "A".

### **Articolo 3**

(Ammontare della garanzia)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

<b>Classe</b>	<b>Importo</b>
classe a)	€ 1.000.000
classe b)	€ 500.000
classe c)	€ 250.000
classe d)	€ 90.000
classe e)	€ 30.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

### **Articolo 4**

(Registrazione EMAS)

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

### **Articolo 5**

(Obbligo di iscrizione)

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del Decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'Albo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato Nazionale dell'Albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

Roma,

**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

**Il Ministro dell'economia e delle finanze**

**Il Ministro delle attività produttive**

**Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**